

circolare n. **2** - fiscale  
del **21.01.2023**

### **Sommario**

- 1. crediti d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas confermato anche per il primo trimestre 2023**
- 2. tabella di sintesi crediti d'imposta ad oggi utilizzabili**

### **Premessa**

La Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022, proroga i crediti d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas al primo trimestre 2023 e ne aumenta le percentuali di agevolazione. Dell'argomento ci siamo già ampiamente occupati nelle nostre precedenti lettere circolari pubblicate nel corso dell'anno 2022.

- 1 -

### **Energia elettrica**

1. Credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle energivore – primo trimestre 2023

Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d'imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un'apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

2. Credito d'imposta a favore delle imprese energivore - primo trimestre 2023

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al quarto trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con

riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di

imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

### **Gas naturale**

#### **1. Credito d'imposta per le imprese diverse dalle gasivore – primo trimestre 2023**

Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d'imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un'apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

#### **2. Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – primo trimestre 2023**

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dei crediti d'imposta (energia elettrica/gas naturale) tutt'ora in vigore:

Descrizione credito d'imposta	Ammontare del credito d'imposta	Codice tributo	Scadenza della compensazione
<b>ENERGIVORE (energia elettrica)</b>			
Credito d'imposta Energivore ( <u>3° trimestre 2022</u> )	25%	6968	30/09/2023
Credito d'imposta Energivore ( <u>ottobre e novembre 2022</u> )	40%	6983	30/09/2023
Credito d'imposta Energivore ( <u>dicembre 2022</u> )	40%	6993	30/09/2023
Credito d'imposta Energivore ( <u>1° trimestre 2023</u> )	45%	non definito	31/12/2023
<b>NON ENERGIVORE potenza contatore <math>\geq 4,5</math> kW (energia elettrica)</b>			
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore ( <u>3° trimestre 2022</u> )	15%	6970	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore ( <u>ottobre e novembre 2022</u> )	30%	6985	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore ( <u>dicembre 2022</u> )	30%	6995	30/09/2023
Credito d'imposta NON energivore ( <u>1° trimestre 2023</u> )	35%	non definito	31/12/2023
<b>GASIVORE (gas naturale)</b>			
Credito d'imposta Gasivore ( <u>3° trimestre 2022</u> )	25%	6969	30/09/2023
Credito d'imposta Gasivore ( <u>ottobre e novembre 2022</u> )	40%	6984	30/09/2023
Credito d'imposta Gasivore ( <u>dicembre 2022</u> )	40%	6994	30/09/2023
Credito d'imposta Gasivore ( <u>1° trimestre 2023</u> )	45%	non definito	31/12/2023
<b>NON GASIVORE (gas naturale)</b>			
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore ( <u>3° trimestre 2022</u> )	25%	6971	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore ( <u>ottobre e novembre 2022</u> )	40%	6986	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore ( <u>dicembre 2022</u> )	40%	6996	30/09/2023
Credito d'imposta NON gasivore ( <u>1° trimestre 2023</u> )	45%	non definito	31/12/2023

### **Ulteriori chiarimenti**

- I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.

- I codici tributo per la compensazione dei crediti d'imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.

- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

- I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

### **Il comportamento dello studio**

Lo studio resta a totale disposizione per fornire i necessari chiarimento sull'argomento e per il calcolo del credito d'imposta.

Al riguardo è possibile contattate direttamente la dott.ssa Melania Maiorano ([m.maiorano@studiobrogli.com](mailto:m.maiorano@studiobrogli.com)) e la dott.ssa Ilaria Zolfo ([i.zolfo@studiobrogli.com](mailto:i.zolfo@studiobrogli.com)).

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia